

DECISIONE (UE) 2021/727 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione («segretariato») in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l'ambiente e la salute umana.
- (4) L'Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione in cui sono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio («processi a base di mercurio») e al relativo lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/1, che è stato adottato dalla COP nella sua terza riunione.
- (5) L'allegato II del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che recepisce l'allegato A della convenzione nel diritto dell'Unione, si applica a un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti a un divieto di immissione sul mercato interno a norma del diritto dell'Unione.
- (6) Le proposte di modifica dell'allegato A della convenzione mirano a estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure che disciplinano l'utilizzo del mercurio.
- (7) L'allegato III del regolamento (UE) 2017/852, che recepisce l'allegato B della convenzione nel diritto dell'Unione, si applica a un maggior numero di processi a base di mercurio e fissa le date di eliminazione progressiva per tutti i processi interessati.
- (8) La proposta di modifica dell'allegato B della convenzione mira ad ampliarne l'ambito di applicazione introducendo una data di eliminazione progressiva per un processo a base di mercurio disciplinato da tale allegato.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

